



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 75 del 16-07-2020

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE E L'EROGAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.L. N.90/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 144/2014. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventi** il **sedici** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, in Sarnano nella solita sala delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PIERGENTILI LUCA	SINDACO	P
CEREGIOLI FRANCO	VICE SINDACO	P
CENSORI STEFANO	ASSESSORE	A
INNAMORATI STEFANIA	ASSESSORE	P
PESCI FLORIANA	ASSESSORE	P

Presenti N. 4

Assenti N. 1

Assiste il Dr. GIULIANA SERAFINI con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

ART.49 COMMA 1^ D.LGS 18.08.2000 N.267

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to EMANUELE CRISOSTOMI

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to EMANUELE CRISOSTOMI



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che l'art. 41, quarto comma, della Legge 11 luglio 1980, n. 312 in merito ai diritti di segreteria così disponeva: “[...] una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio”;

Che l’art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734 così disponeva: “[...] il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia e il rimanente 10 per cento al fondo su cui all’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni”;

Che l’art. 10 del D.L. n. 90/2014, come convertito in Legge n. 114/2014, ha ridisegnato la disciplina in materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerente all’attività di cui all’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, avendo abrogato con il comma 1 l’art. 41, quarto comma, della Legge n. 312/1980 e sostituito con il comma 2 il secondo comma dell’art. 30 della Legge n. 734/1972 con il seguente: “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”;

Che il comma 2-bis del surrichiamato art. 30 del D.L. n. 90/2014 stabilisce che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per tutti gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;

Che il comma 2-ter chiarisce che le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto;

Che per effetto della normativa sopra illustrata, la disciplina della ripartizione ed erogazione dei diritti in parola risulta ampiamente modificata come segue:

è confermato l’obbligo del comune di esazione dei diritti di cui all’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e nelle misure in esso indicate;

per effetto della sostituzione dell’art. 30, comma 2, della legge 734/1973, la quota dei diritti non viene più ripartita tra Ministero degli Interni (ex Ages) e comune, ma rimane attribuita interamente (100%) al comune;

per effetto del comma 2-bis, una quota non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, viene attribuita al segretario a condizione che esso presti servizio in comune privo di figure con inquadramento giuridico dirigenziale e, in ogni caso, qualora il segretario non abbia qualifica dirigenziale;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Che ai sensi del comma 2-quater, all'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, le parole "puo rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente";

Visto l'art. 41, comma 2, della Legge 8 giugno 1962, n. 604, richiamato dall'art. 2, comma 2, del D.M.31 luglio 1995 che prescrive la liquidazione mensile dei diritti di segreteria;

Visto l'art. 10 del D.L. 90/2014, come convertito in Legge 114/2014;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

La narrativa premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di stabilire l'obbligatorietà della funzione rogatoria del segretario, dando atto che, salvo casi particolari da determinarsi di volta in volta, i contratti nei quali l'ente è parte, le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente sono obbligatoriamente rogati o autenticati dal segretario;

Di dare atto che nella dotazione organica del Comune di Sarnano non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale e per effetto del mutato assetto normativo, come in premessa evidenziato, l'ufficio

competente provvederà, con cadenza trimestrale, a liquidare all'ufficiale rogante l'intero importo dei diritti di segreteria sino al raggiungimento del limite di un quinto dello stipendio in godimento. I diritti eccedenti resteranno totalmente nella disponibilità del comune;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata apposita votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to LUCA PIERGENTILI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. GIULIANA SERAFINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 489

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Lì, 21-07-2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 21-07-2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI

Per copia conforme all'originale.

Lì, 21-07-2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.